



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'ambiente UFAM**  
Divisione Clima

01.09.2014  
Modificato il 02.02.2016

# Bürgschaftsrichtlinie

## Technologiefonds

N345-0676

## **Preambolo**

Secondo l'articolo 35 della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (legge sul CO<sub>2</sub>, RS 641.71), gli articoli 114-118 dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nella versione del 1° dicembre 2014 (ordinanza sul CO<sub>2</sub>, RS 641.711) e la direttiva concernente la politica di finanziamento e di garanzia nella versione del 2 febbraio 2016, la presente direttiva in materia di fideiussioni disciplina i principi del rilascio di fideiussioni attingendo ai mezzi del fondo per le tecnologie, i processi e gli obblighi di rendicontazione dopo l'assunzione di una fideiussione nonché il rapporto giuridico tra l'impresa e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

## **1 In generale**

In virtù dell'articolo 117 capoverso 1 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, l'UFAM ha affidato l'esame delle domande di fideiussione, la gestione delle fideiussioni nonché la direzione operativa del fondo per le tecnologie a una segreteria.

## **2 Condizioni quadro**

- (1) La somma degli impegni per le fideiussioni è limitata a 500 milioni di franchi e non può essere superata in nessun momento. Le fideiussioni non più necessarie sono a disposizione del fondo per le tecnologie per garantire altri mutui.
- (2) L'importo da garantire è computato al limite d'impegno massimo al momento della promessa.
- (3) La durata massima di dieci anni per le fideiussioni stabilita all'articolo 35 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> inizia a decorrere con la stipulazione del contratto di fideiussione.

## **3 Richiedenti autorizzati**

- (1) Sono autorizzate a presentare una domanda di fideiussione le imprese con una sede in Svizzera che senza una promessa di fideiussione non otterrebbero alcun mutuo o otterrebbero un mutuo a condizioni economicamente insostenibili per un progetto ammissibile (art. 114 cpv. 4 ordinanza sul CO<sub>2</sub>). Sono considerate economicamente insostenibili le condizioni che, sulla base di ipotesi plausibili, impediscono all'impresa di realizzare flussi di capitale positivi a medio termine mediante il progetto ammissibile.
- (2) L'attività commerciale delle imprese richiedenti non deve violare nessuna legge né essere in contrasto con l'articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> e l'articolo 114 seguenti dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.
- (3) Il progetto finanziato con il mutuo garantito deve essere conforme agli obiettivi di promozione ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> e presentare un grado d'innovazione.
- (4) Non è rilasciata alcuna fideiussione dal fondo per le tecnologie a imprese la cui solvibilità è minacciata.
- (5) Non sussiste alcun diritto a una promessa di fideiussione dal fondo per le tecnologie.

#### **4 Tipi di finanziamento ammissibili**

(1) Di norma sono garantiti mutui accordati da una banca o da un altro mutuante idoneo ai sensi dell'articolo 114 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, esclusi i crediti in conto corrente e i limiti di cauzione.

(2) La restituzione del mutuo e il pagamento degli interessi devono avvenire entro la scadenza della fideiussione convenuta. Di norma, almeno il 20 per cento del mutuo deve essere estinto entro la metà della scadenza.

#### **5 Tipo ed entità della fideiussione**

La fideiussione può essere rilasciata sotto forma di fideiussione semplice o solidale. Il mutuo può essere garantito integralmente o parzialmente. Il mutuatario deve tuttavia coprire una parte del fabbisogno di finanziamento mediante mezzi propri. L'importo della fideiussione (limite massimo di responsabilità) è pari al massimo a 3 milioni di franchi. Il limite minimo del mutuo è in genere di 50 000 franchi. Possono essere garantiti anche gli interessi del mutuo stabiliti nel contratto di mutuo. La fideiussione entra in vigore con la consegna del contratto di fideiussione al mutuante.

#### **6 Costi**

(1) Per l'esame della domanda di fideiussione, il richiedente deve versare alla segreteria una tassa di domanda forfettaria di 1000 franchi dopo la selezione preliminare nonché una tassa di 2000 franchi in caso di approvazione della domanda. A partire dalla consegna del contratto di fideiussione al mutuante, il mutuatario deve versare in anticipo per ogni anno di fideiussione una tassa di fideiussione corrispondente al massimo allo 0,9 per cento della somma della fideiussione. Il primo versamento deve essere effettuato prima della consegna del contratto di fideiussione al mutuante, indipendentemente dal fatto che la fideiussione sia vincolata a condizioni o oneri.

(2) In caso di estinzione della fideiussione le tasse di fideiussione pagate non sono restituite.

(3) Per il versamento della tassa di fideiussione il mutuatario deve attivare, su richiesta della segreteria, una procedura di addebito diretto.

(4) Per motivi giustificati, la segreteria può esigere che il mutuatario versi la tassa di fideiussione in anticipo per l'intera durata della fideiussione o per più anni. In tal caso la fideiussione è assunta solo dopo che il mutuatario ha adempiuto l'obbligo di pagamento.

#### **7 Allocazione del rischio e dell'attività**

(1) La segreteria stabilisce, nell'ambito delle sue competenze, l'allocazione del rischio e dell'attività dei mutui da garantire. In caso di disequilibrio tra le attività al momento della presentazione della domanda, la segreteria può adottare misure di comunicazione adeguate.

(2) L'allocazione dell'attività per il portafoglio del fondo può essere adattata durante l'intera durata del fondo allo scopo di controllare le attività e i rischi.

#### **8 Procedura di domanda**

(1) Le imprese possono presentare una domanda di fideiussione alla segreteria.

(2) La segreteria esamina la completezza delle informazioni e dei documenti specificati nel modulo di domanda e, dopo aver ricevuto la tassa di domanda (cfr. n. 6), l'ammissibilità e la

sostenibilità economica della domanda nonché le opportunità di mercato. A discrezione, la segreteria può invitare il richiedente a un colloquio. Di norma, questo colloquio si tiene presso la sede della segreteria. La segreteria può tuttavia scegliere anche un altro luogo.

(3) In base a questo esame, per i progetti ammissibili la segreteria trasmette una proposta al comitato di fideiussione. Quest'ultimo valuta la proposta all'attenzione dell'UFAM. Il comitato di fideiussione si riunisce di norma almeno otto volte all'anno. Il comitato di fideiussione può sospendere la decisione su una domanda e subordinarla a un esame supplementare di singoli elementi.

(4) L'esame è effettuato in modo uniforme, obiettivo e trasparente, secondo criteri e processi di analisi standard.

(5) La promessa di fideiussione è comunicata al richiedente dall'UFAM mediante decisione. La promessa può essere vincolata a condizioni e oneri nonché limitata nel tempo. In caso di rifiuto, il richiedente è informato mediante lettera. Il richiedente può chiedere alla segreteria entro 30 giorni una decisione dell'UFAM impugnabile a condizione che tale richiesta sia stata valutata anche dal comitato di fideiussione (art. 117 cpv. 3 ordinanza sul CO<sub>2</sub>)

(6) Se non è stipulato alcun contratto di mutuo tra il mutuatario e il mutuante entro tre mesi dalla promessa (ferie giudiziarie escluse), quest'ultima decade. In tal caso occorre avviare nuovamente la procedura di domanda.

(7) Se il mutuatario non adempie le condizioni e/o gli oneri contenuti nella promessa, la promessa dell'UFAM si basa su informazioni scorrette da parte del mutuatario o la destinazione del mutuo è cambiata, l'UFAM può revocare la promessa di fideiussione. Se l'UFAM ha già assunto la fideiussione nei confronti del mutuante, può esigere dal mutuatario il deposito immediato della somma della fideiussione presso l'UFAM. L'UFAM può inoltre chiedere al mutuante il rimborso del mutuo con effetto immediato.

## **9 Gestione della fideiussione e obblighi**

(1) Il contratto di mutuo è parte integrante del contratto di fideiussione. Deve essere presentato alla segreteria prima della stipulazione del contratto di fideiussione e, su richiesta, in qualsiasi momento durante la durata della fideiussione.

(2) Qualsiasi modifica del contratto di mutuo deve essere approvata in via preliminare dall'UFAM.

(3) Durante la durata della fideiussione il mutuatario è tenuto a tenere la contabilità correttamente e a sottoporre il conto annuale almeno a una revisione limitata da parte di un ufficio di revisione. Se la somma della fideiussione supera un milione di franchi, la segreteria può chiedere una revisione ordinaria.

(4) Trimestralmente, entro la fine del mese successivo, il mutuatario presenta alla segreteria un rapporto scritto (art. 116 cpv. 2 ordinanza sul CO<sub>2</sub>) su:

- a) l'importo del mutuo garantito nonché gli interessi e gli ammortamenti dovuti al mutuante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) la struttura finanziaria del mutuatario, con l'indicazione dell'importo nominale dei debiti, dei tassi d'interesse e degli obblighi di ammortamento, della durata, del termine di disdetta, delle garanzie e della subordinazione;
- c) la liquidità attuale e il piano della liquidità per i 12 mesi successivi;
- d) l'andamento attuale degli affari e l'evoluzione prevedibile.

In aggiunta al rapporto trimestrale, annualmente ma al più tardi entro fine marzo, il mutuatario riferisce per iscritto alla segreteria in merito ad aspetti generali e a quelli speci-

fici al progetto. I rapporti trimestrali e annuali devono essere trasmessi alla segreteria per via elettronica.

(5) Al più tardi dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il mutuatario presenta alla segreteria il conto annuale dell'anno precedente, comprendente bilancio, conto economico e allegato, verificato dall'ufficio di revisione e approvato dagli organi competenti. Devono essere presentati tutti i documenti prescritti dalla legge per il genere di revisione applicabile.

(6) Durante la durata della fideiussione, il mutuatario informa immediatamente la segreteria per iscritto in merito:

- a) al ritardo nel pagamento degli interessi o degli ammortamenti relativi al mutuo garantito;
- b) ai cambiamenti o agli eventi particolari che potrebbero ripercuotersi sulla fideiussione, in particolare un peggioramento della situazione finanziaria, l'interruzione o una modifica del progetto alla base del mutuo, l'adozione di misure di risanamento, la presentazione di una domanda di moratoria concordataria provvisoria o definitiva, una domanda di dichiarazione di fallimento o di differimento del fallimento, l'alienazione di oltre il 50 per cento dei titoli di partecipazione del mutuatario, ristrutturazioni, modifiche dello scopo, trasferimento della sede all'estero o modifica dei dati di contatto del mutuatario.

(7) La segreteria è autorizzata a verificare presso il mutuante o il beneficiario della fideiussione i documenti del mutuatario concernenti il mutuo. In questo contesto il mutuatario dispensa il beneficiario della fideiussione dall'obbligo del segreto professionale.

(8) La segreteria è inoltre autorizzata a effettuare controlli annunciati e non annunciati presso il mutuatario per garantire l'impiego adeguato del mutuo.

## **10 Garanzie**

(1) Per l'assunzione della fideiussione possono essere chieste garanzie adeguate. Tali garanzie rispondono anche per le tasse di fideiussione.

(2) Per le garanzie richieste devono essere stipulate assicurazioni del rischio adeguate.

(3) In caso di altre fideiussioni di terzi deve essere escluso il diritto di regresso nei confronti dell'UFAM.

(4) In caso di inadempimento, la segreteria determina l'entità del danno per i mutui garantiti e realizza le garanzie richieste per il mutuo garantito d'intesa con il mutuante.

(5) Dai ricavi della realizzazione e altre entrate possono essere dedotte le spese giudiziarie e di realizzazione.

(6) Se il mutuatario o terzi hanno prestato una garanzia per il diritto di regresso, l'UFAM è libero di far valere il diritto di regresso anche mediante un'esecuzione ordinaria contro il mutuatario senza prima eseguire le garanzie mediante esecuzione in via di realizzazione del pegno o esecuzione contro terzi. In tal caso l'UFAM non rinuncia alle garanzie.

## **11 Caso di fideiussione / attivazione della fideiussione**

(1) La segreteria informa il mutuatario in caso di ricorso alla fideiussione da parte del mutuante. Il mutuatario è tenuto a comunicare immediatamente alla segreteria eventuali eccezioni e obiezioni che possa far valere contro la richiesta del mutuante. L'UFAM è autorizzato, ma non costretto, a sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto di mutuo nei confronti del mutuante. Il diritto di regresso nei confronti del mutuatario non decade nemmeno se l'UFAM omette di sollevare tali eccezioni o obiezioni.

(2) Per tutti i pagamenti effettuati dall'UFAM al mutuante nell'ambito della fideiussione, l'UFAM ha un diritto di regresso nei confronti del mutuatario secondo l'articolo 507 del Codice delle obbligazioni (CO).

(3) Conformemente all'articolo 506 CO può chiedere garanzie al mutuatario e, se il debito principale è scaduto, la liberazione.

## **12 Aiuto finanziario**

(1) La fideiussione dell'UFAM rappresenta un aiuto finanziario secondo l'articolo 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, RS 616.1). Pertanto si applica tale legge. Il mutuatario è tenuto a fornire alla segreteria tutte le informazioni necessarie e deve autorizzarla ad esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi (art. 11 cpv. 2 legge sui sussidi). Il mutuatario deve mettere a disposizione della segreteria una copia del contratto di mutuo in vigore stipulato con il mutuante.

(2) Se per lo stesso progetto il mutuatario richiede prestazioni in virtù di altri atti, deve comunicarlo alla segreteria.

(3) Il mutuatario è tenuto a utilizzare il mutuo esclusivamente per il progetto descritto nella domanda di fideiussione. Al mutuatario è espressamente vietato qualsiasi altro impiego del mutuo. In qualità di beneficiario di aiuti finanziari, il mutuatario sottostà anche alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze (art. 8 della legge sul Controllo delle finanze, RS 614.0). Si applicano le disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0).

## **13 Varie**

Al rapporto tra l'UFAM e il mutuatario si applicano a titolo complementare le disposizioni dell'articolo 492 e seguenti CO. Nell'ambito dell'elaborazione e dell'archiviazione delle domande e dei risultati delle verifiche, la segreteria sottostà alle disposizioni locali in materia di protezione dei dati secondo il diritto svizzero.

Berna, 02.02.2016

Per il comitato direttivo del fondo per le tecnologie:

Ufficio federale dell'ambiente

Ufficio federale dell'energia

Christine Hofmann  
Direttrice supplente

Pascal Previdoli  
Direttore supplente